



Del 26/01/99

ACCORDO Regionale Sicilia in riferimento ad Istituti dei Contratti Collettivi Nazionali del Turismo

Il giorno 10 del mese di Ottobre 1997 in Palermo, tra le organizzazioni sindacali :

- FILCAMS CGIL, rappresentata dal Sig. Cono Minni ;
- FISASCAT CISL, rappresentata dal Sig. Pietro Giordano ;
- UILTUCS UIL, rappresentata dal Sig. Pietro La Torre;

da una parte e dall'altra :

la Fiavet Sicilia - Federazione Regionale Agenti di Viaggio e Turismo, rappresentata dal suo Presidente dr. Giuseppe Cassarà ;

l'Uras - Unione Regionale Albergatori Siciliani, rappresentata dal suo Presidente Sig. Sebastiano De Luca,;

la Fipe Sicilia- Federazione Regionale Pubblici Esercizi, rappresentata dal suo presidente Cav. Angelo Ingrao

la Faita Sicilia, Federazione Regionale Campeggi e Villaggi Turistici all'aria aperta, rappresentata dal Segr. Gen.le Sig. Giuseppe Zingale

la Confesercenti Sicilia, rappresentata dal suo Presidente D.ssa Margherita Scuderi e dal Dr. Fabio Testini in rappresentanza delle Associazioni Asshotel - Fiepet - Assoviaggi- Fiba - Assocamping.

Premesso :

che nel corso di questi due anni le parti si sono più volte incontrate per definire obiettivi comuni per una strategia di rilancio del turismo nell'isola e che hanno ripetutamente sottolineato la necessità di avviare un tavolo permanente di consultazione e concertazione sulle politiche del settore, a tutela dei propri rappresentati ;

[Handwritten signatures and notes at the bottom of the page, including names like Margherita Scuderi, Fabio Testini, and others.]

le parti, come sopra rappresentate

1. è comune volontà delle parti di dare piena, completa e corretta applicazione degli accordi nazionali ¹liberamente sottoscritti e che con il presente accordo intendono confermare condizioni di relazioni sindacali sul territorio Siciliano, coerenti alle volontà nazionalmente sottoscritte dalle rispettive rappresentanze federali relazionate allo specifico Regionale

2. il quadro di riferimento del presente accordo sono gli assetti contrattuali conseguenti al protocollo interconfederale del 23 Luglio 1993, a quello sul costo del lavoro del 24 Settembre 1996; sottoscritto dal governo, dalle organizzazioni datoriali e sindacali, ed infine, ma non ultimi i CCNL/Turismo vigenti e/o precedenti come indicati nella nota a margine..

3. è comune volontà delle parti, adeguare sempre più la disciplina normativa contrattuale, e occupazionale, alla realtà e peculiarità della Sicilia, anche in funzione e nel rispetto delle specificità territoriali e dello stato di difficoltà in cui possono versare aree e settori del comparto.

1. il presente accordo ha lo scopo di avviare una gestione delle politiche attive del lavoro per una migliore flessibilità della prestazione di lavoro, pur nel rispetto delle normative di legge e contrattuali vigenti, al fine di migliorare complessivamente le condizioni di impiego nel settore ed incrementare l'occupazione

2. intendono sviluppare attività di servizio da parte del costituito Ente Bilaterale del Turismo Siciliano e dei relativi Centri di Servizio che consentano di realizzare forme e modalità per una migliore gestione

CCNL turismo (Confescenti) Asshotel - Fiepet - Assoviaggi- Fiba - Assocamping / Filcams Cgil - Fisacat Cisl- Uiltuca Uil del 6 Ottobre 1994 e accordo di rinnovo

CCNL turismo (Confercenti) Asshotel - Fiepet - Assviaggi - Fiba - Assocamping / Filcams Cgil - Fisacat
Cisl - Uiltucs Uil del 6 Ottobre 1994 e accordo di rinnovo

dell'avviamento al lavoro, sia per quanto attiene ai contratti di formazione, ai contratti a termine, ai contratti di inserimento, di apprendistato ed ai servizi tradizionalmente definiti extra e/o di surroga ed alle nuove normative quali contratti di riallineamento, emersione, interinale ecc;

Tutto ciò premesso e considerato, si conviene e si stipula quanto segue, rinviando all'articolato di ogni singolo contratto nazionale che come nota viene riportato a margine del presente.

art. 1 DIRITTI DI INFORMAZIONE

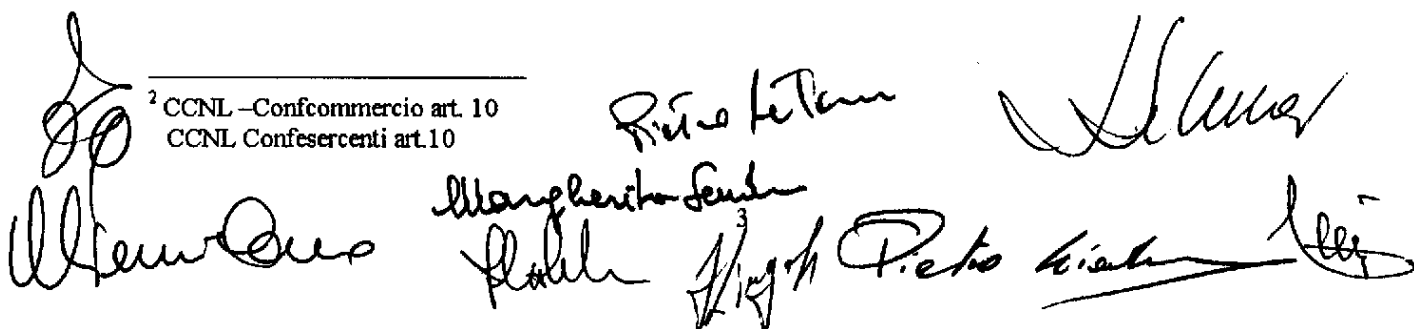
Le parti convengono di dare applicazione a quanto disposto in materia dai vigenti CCNL, e decidono di darvi attuazione attraverso la convocazione di una Assemblea Generale annuale - giornata dell'Ospitalità Siciliana - , nel corso della quale i presidenti di Categoria presenteranno sia alle Organizzazioni sindacali che all'intero sistema turistico lo stato del Turismo Siciliano, anche in relazione a quanto indicato in materia dai CCNL.²

Le parti in comparenza Convengono altresì che nel primo trimestre di ogni anno sarà presentato con rapporto annuale sul turismo siciliano alla Assemblea Regionale delle Categorie e delle Organizzazioni Sindacali facenti parte dell'EBRTS realizzato dall'osservatorio dell'Ente Bilaterale regionale che avrà cura di organizzare e promuovere l'iniziativa "giornata dell'Ospitalità Siciliana" la quale dovrà avere come obiettivi prioritari:

- a) l'analisi del settore sia dal punto di vista occupazionale che produttivo;
- b) le prospettive e le iniziative delle parti per lo sviluppo ed il rilancio turistico della Sicilia.

Tutto ciò anche in relazione alle Politiche Istituzionali poste in essere dal Governo Regionale Siciliano.

² CCNL - Confcommercio art. 10
CCNL Confesercenti art. 10



Art. 2 UTILIZZO DEGLI IMPIANTI

Allo scopo di dare concreta attuazione a quanto previsto dai vigenti CCNL³, in relazione alle politiche di destagionalizzazione e utilizzo degli impianti, le parti ribadiscono quanto già attribuito in fase di costituzione dell'EBRTS, di avere dato mandato allo stesso affinché predisponga progetti utili al raggiungimento di tale risultato.

I progetti, predisposti dall'EBRTS, saranno messi a disposizione, delle parti sociali ed istituzionali del settore turismo per il loro pieno coinvolgimento per la loro realizzazione.

Art.3 POLITICA ATTIVA DEL LAVORO

In relazione a quanto previsto dai vigenti CCNL⁴, in tema di politica attiva del lavoro, le parti si danno reciprocamente atto di avere inteso dare mandato all'EBRTS per lo studio e l'elaborazione di proposte relative anche di livello territoriale o settoriale.

Le parti altresì si impegnano a realizzare appositi incontri sulle proposte elaborate dall'EBRTS o direttamente dalle stesse per stabilirne l'eventuale realizzazione.

L'Ente Bilaterale regionale Turismo Siciliano, avrà cura di realizzare quanto concordato in relazione al presente articolo e di promuovere opportune conseguenti iniziative a livello di locale (comprensorio o area omogenea).

Art. 4 CENTRO DI SERVIZIO DEL SETTORE TURISMO

Le parti convengono di istituire i CENTRI DI SERVIZIO DEL SETTORE TURISMO.

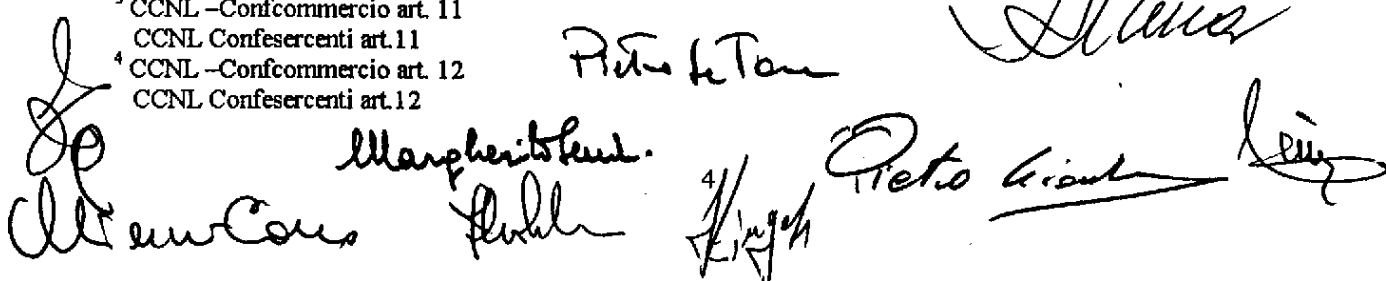
I Centri di Servizio vengono costituiti, nelle singole provincie, in armonia con quanto previsto dai vigenti CCNL di settore e devono

³ CCNL -Confcommercio art. 11

CCNL Confesercenti art.11

⁴ CCNL -Confcommercio art. 12

CCNL Confesercenti art.12

The bottom of the document features several handwritten signatures in black ink. From left to right, there is a large, stylized signature, followed by a signature that appears to be 'Margarita...', then a signature that looks like 'Pietro...', and finally a signature that appears to be 'Luis...'. There are also some smaller, less legible signatures and initials scattered around the main ones.

intendersi a tutti gli effetti contrattuali articolazione dell'E.B.T. Regionale della Sicilia, che ne fissa il regolamento di gestione.

Tenuto conto di particolari specificità esistenti in ambito provinciale, i Centri di Servizio possono istituire Sportelli Territoriali in conformità a quanto previsto dal Regolamento dell'EBRTS.

Il Centro di Servizio cura tutti gli adempimenti ad esso demandati dalla contrattazione collettiva ed in particolare :

- cura la raccolta delle comunicazioni effettuate dalle aziende che si avvalgono degli strumenti di cui all'art. 61 e 62 per il CCNL Confcommercio e n. 53 e seguenti sino all'art. 64 per il CCNL Confesercenti; ;

- assiste le imprese che ne facciano richiesta per la instaurazione dei rapporti di lavoro di cui al terzo comma dell'art.23 della L. n° 56 del 1987 ricevendo a tal fine le domande dei lavoratori stagionali.

Cura le attività previste dal presente accordo , ed in generale dai Contratti di lavoro e dalla legge;

Cura le attività ad esso demandate dal regolamento dell'Ente.

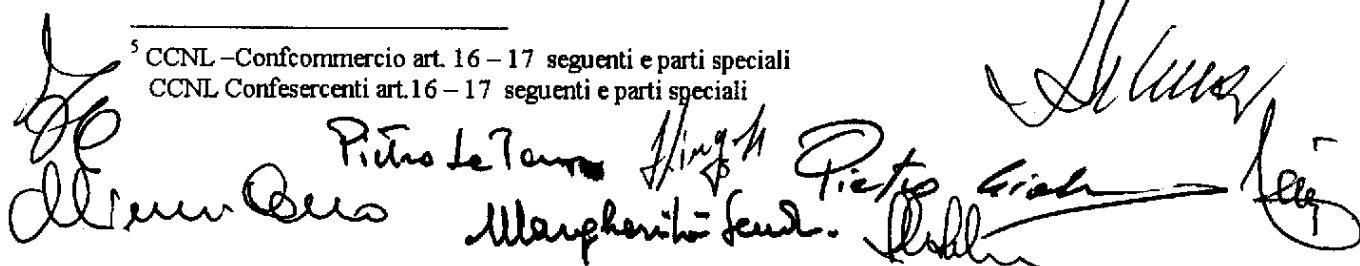
All'interno dei Centri di Servizio vengono costituite:

- a) La Commissione Paritetica Provinciale per le vertenze come previsto dai CCNL sia per la composizione delle controversie collettive che le procedure per la composizione delle controversie individuali. In tal modo la presente norma recepisce ed attua quanto previsto dai CCNL⁵
- b) La Commissione Paritetica Provinciale per i CFL, la presente norma recepisce quanto previsto dalla Contrattazione Nazionale e dalle norme di legge (Nazionale e Regionale) in materia e accordi regionali.
- c) Gli Organismi Paritetici per l'igiene e la sicurezza sul lavoro (DLG 626/94 e succ. Mod)
- d) Altri eventuali Organismi Paritetici come sarà definito dalla Contrattazione Nazionale e/o regionale o da norme di legge.

Le parti,

In considerazione: dell'accorpamento dei vari Istituti contrattuali (Commissione paritetica, Vertenze individuali, collettive, CFL, Organismi 626 ecc.) e quindi dei vari servizi offerti alle imprese ed ai

⁵ CCNL - Confcommercio art. 16 - 17 seguenti e parti speciali
CCNL Confesercenti art. 16 - 17 seguenti e parti speciali


Pietro Le Tasso, Giorgio, Pietro, Gian, Margherita, Sordani, etc.

vari lavoratori con conseguente risparmio di contributi contrattuali a carico degli stessi.

della decisione dell'EBRTS di finanziare la costituzione dei Centri di servizio ed il mantenimento degli stessi con ulteriore risparmio di contributi contrattuali a carico dei lavoratori e delle imprese

Tutto ciò premesso,

- per assicurare l'efficienza delle strutture sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, dei vari settori, viene istituita un contributo di assistenza ⁶dello 0,40% di cui lo 0,20% a carico dei lavoratori e lo 0,20% a carico dei datori di lavoro con gli stessi criteri di calcolo e le stesse modalità previste per l'EBT.

La quota contrattuale, a carico degli imprenditori verrà ripartita alle singole associazioni imprenditoriali regionali secondo l'afflusso di settore.

Per le OO.SS. Regionali, la quota contrattuale a carico dei lavoratori sarà ripartita in tre parti eguali (FILCAMS CGIL 1/3 - FISASCAT CISL 1/3 - UILTUCS UIL 1/3)

-Le parti convengono altresì che per assicurare il finanziamento dei centri di servizio, l'EBRTS dovrà tenere conto del flusso delle quote contrattuali ad esso dovute riscosse su base provinciale.

Che per il funzionamento dei centri di servizi si rinvia al regolamento degli stessi che costituisce parte integrante del presente accordo sub allegato A.

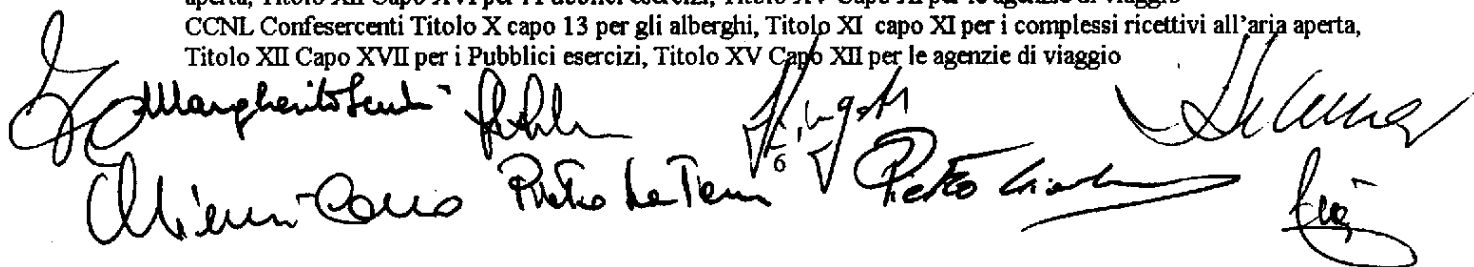
Le parti convengono di aver dato con il presente, modalità settoriali omogenee e piena applicazione a quanto previsto dai vigenti CCNL in particolare agli accordi nazionali richiamati dalle parti speciali ⁷

⁶ CCNL Confcommercio - art. 19 e parti speciali di rinvio

CCNL Confesercenti - art. 19 e parti speciali di rinvio

⁷ CCNL Confcommercio Titolo X capo 13 per gli alberghi, Titolo XI capo XI per i complessi ricettivi all'aria aperta, Titolo XII Capo XVI per i Pubblici esercizi, Titolo XV Capo XI per le agenzie di viaggio

CCNL Confesercenti Titolo X capo 13 per gli alberghi, Titolo XI capo XI per i complessi ricettivi all'aria aperta, Titolo XII Capo XVII per i Pubblici esercizi, Titolo XV Capo XII per le agenzie di viaggio



Le parti si impegnano a dare la più ampia pubblicizzazione della norma in questione.

Art.5 FINANZIAMENTO DELL'EBRTS

Le parti considerati:

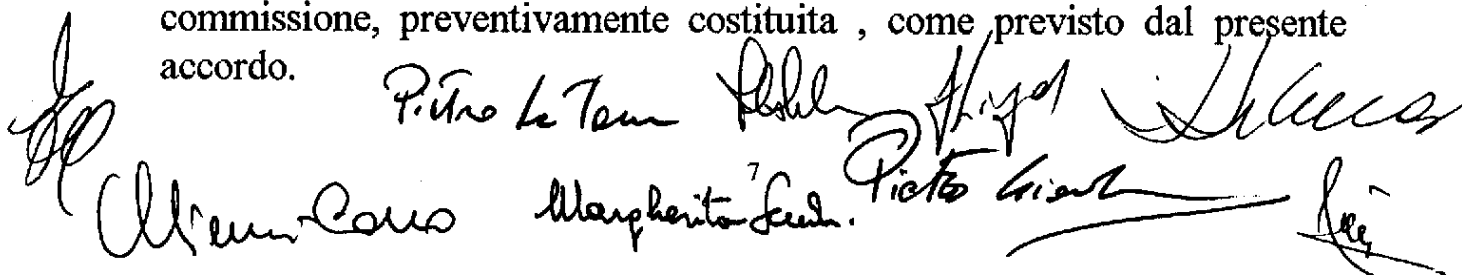
- i maggiori servizi erogati (accorpamento commissioni CFL, 626, vertenze, etc.) dall'EBRTS in conseguenza del presente accordo;
- i risparmi dei contributi contrattuali derivati dal suddetto accorpamento;
- l'art. 9 bis comma 2, della Legge n. 166/1991 (cod. M900), il quale prevede che la quota di finanziamento, se versate all'EBRTS, è soggetta al solo contributo di solidarietà.

convengono che le aziende verseranno il contributo dello 0,40 su paga base e contingenza (0,20 a carico delle imprese e 0,20% a carico dei lavoratori), comunque all'EBRTS, ciò ad integrazione di quanto previsto dal punto 3) dell'art. 4 dell'accordo sul II biennio del CCNL Turismo siglato in data 19/07/96.

Le parti condividendo l'obiettivo della lotta al lavoro nero, che da un lato produce concorrenza sleale tra le imprese e dall'altro sfruttamento della manodopera, impegnano le parti imprenditoriali al rispetto integrale del CCNL e della contrattazione integrativa e demandano all'EBRTS la attestazione della loro applicazione, al fine dell'accesso di benefici di Legge, quali finanziamenti pubblici, fiscalizzazione degli oneri sociali, etc.

Ad integrazione di quanto sopra, al fine di combattere il grave fenomeno dell'irregolarità, dell'applicazione del CCNL del settore, le parti si impegnano a realizzare l'obiettivo di un accordo, sul riallineamento retributivo nei settori del turismo in Sicilia.

Le parti convengono altresì che in caso di accordo la sua applicazione e gestione si realizzi attraverso i centri di servizio, e da una apposita commissione, preventivamente costituita, come previsto dal presente accordo.


The block contains several handwritten signatures in black ink. From left to right, they appear to be: a stylized signature, 'Piero Le Tani', 'Roberto...', 'Pietro...', 'Maurizio...', 'Margherita...', and a signature that looks like 'Luis'.

Art.6 QUOTE EBRTS

Le parti tenute conto che:

- l'EBRTS si è costituito a giugno 1995 e che è diventato operativo nel dicembre 1995;
- la mobilità del personale è molto accentuata, nei settori di cui ai CCNL Turismo;
- è obbiettivo comune:
 - a) il raggiungimento di sempre migliori relazioni sindacali;
 - b) l'estensione - a tutte le imprese ed ai loro dipendenti o delle aziende del settore turismo - dei servizi forniti dall'EBRTS;
 - c) l'applicazione integrale dei CCNL e della contrattazione integrativa, per l'accesso ai benefici di Legge (fiscalizzazione, finanziamenti agevolati, ect.)

Concordano :

- 1) il versamento - entro il 31/12/97 - delle quote EBRTS già accantonate e non versate ; ciò al fine di evitare eventuali conseguenze civili e penali in caso di vertenze individuali.
- 2) il versamento - entro il 31/12/97 - delle quote EBRTS maturate dal 1 Gennaio 1996 al 31 Novembre 1997
- 3) che il versamento delle quote EBRTS, stabilite in £.5.000 a dipendente per anno, maturate nel periodo Settembre 1991 - 31 Dicembre 1995, sarà così effettuato :
 - a) l'intera somma per le aziende fino a 15 dipendenti ; entro il 31/12/97
 - b) la prima tranché dell'accordo di rateizzazione entro il 31/12/97, per le aziende oltre i 15 dipendenti .
 - c) le modalità ed i tempi di rateizzazione saranno deliberate dall'EBRTS, su precisa richiesta delle singole aziende, che dovrà essere inviata all'Ente entro e non oltre il 31/12/97 e che dovrà comunque prevedere il versamento della prima trancè entro il 31/12/97

Margherita Scuderi

[Signature]
[Signature]
[Signature]

P. Michele T...

[Signature]
8

[Signature]
[Signature]
[Signature]

Nota a Verbale:

Si conviene che ad un anno dalla sottoscrizione del presente accordo, le parti si incontreranno per una specifica di merito sull'adeguamento della contribuzione sia per Territorio che per comparto e prenderanno le decisioni conseguenziali sulla materia.

Dichiarazione a Verbale:

Il Presidente dell'Uras, Dr. Sebastiano De Luca, dichiara di sottoscrivere il presente accordo, per le Associazioni e le delegazioni territoriali che hanno manifestato formale adesione al presente accordo.



Margherita Genua

Mano d'oro

Floris

Giuseppe Lazzarini

Seppia

Piero L. Tani

Pietro Lazzarini

Luigi

REGOLAMENTO DI GESTIONE DEI CENTRI SERVIZIO TERRITORIALI DELL' ENTE BILATERALE DEL TURISMO SICILIANO

Art. 1

COSTITUZIONE

1.1 Il centro servizio Provinciale dell'Ente Bilaterale del Turismo Siciliano, EBTRS, qui di seguito denominato Centro Servizi della provincia di _____, è costituito in ragione della applicazione degli art. 4,5, e 10,15 dello statuto dell'EBT, secondo il CCNL e l'accordo regionale che modifica le direttive e le direttive costituenti dell'Ente Bilaterale del Turismo Nazionale, quando intervenga apposito accordo in sede sindacale tra le parti, referenti a livello Provinciale, delle Federazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori che hanno sottoscritto il CCNL/Turismo 1994.

1.2 La costituzione è deliberata, su richiesta delle parti sindacali, dal Comitato Esecutivo dell' EBTrt. La delibera è vincolante ed inappellabile.

Art. 2

LE ATTIVITÀ

2.1 Il Centro servizi della provincia di _____ promosso dalle parti sociali, nel quadro delle materie demandate dalla contrattazione Nazionale e integrativa e degli indirizzi determinati dall'Assemblea dei soci dell'EBTT, è chiamato ad esempio a svolgere le attività qui di seguito indicate.

2.2 Il Centro di servizi gestisce le materie ad esso demandate dal CCNL del Turismo e in applicazione dell'accordo regionale, istituisce al suo interno le seguenti commissioni paritetiche :

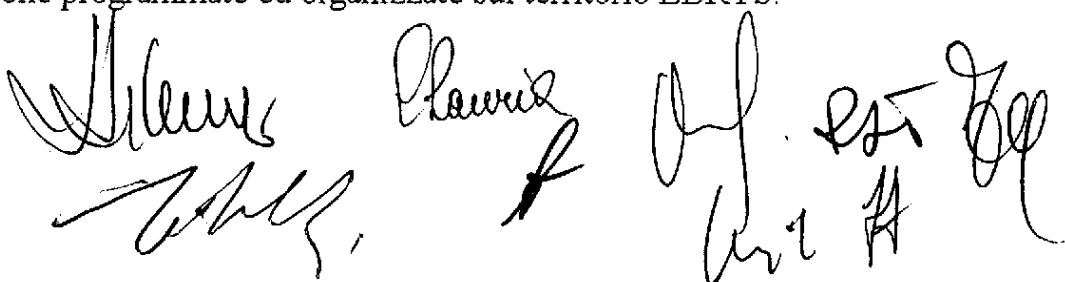
- 1) Commissione paritetica provinciale per le vertenze collettive ed individuali
- 2) Commissione paritetica provinciale per i CFL.
- 3) Organismo paritetico provinciale per la sicurezza sul lavoro (626/94)
- 4) altri eventuali organismi paritetici provinciali come ad es. la commissione per i contratti di riallineamento come definito dalla contrattazione Regionale, Nazionale o norme di Legge.

2.3 Il Centro dovrà svolgere, quando richiesto dall'EBRTS, le attività necessarie alla raccolta dati ai fini dell'aggiornamento dell'Osservatorio Regionale sul mercato del lavoro e l'andamento produttivo di settore.

2.4 Il Centro dovrà fungere, quando richiesto, da segreteria per lo svolgimento delle attività di formazione programmate ed organizzate sul territorio EBRTS.

Art. 3

FINANZIAMENTO



- 3.1 Come già deliberato dall'EBRTS i centri di servizio provinciali di Palermo, Catania e Messina sono finanziati per il loro avvio. Analogamente e con le Modalità previste dal comma successivo l'Ente provvederà tra Gennaio e Febbraio a finanziare l'avvio degli altri costituendi Centri servizio o costituiti. I centri di servizio sono provinciali e quindi non ci potrà essere più di un centro per ogni provincia.
- 3.2 Per svolgere tutte le altre attività, previste dall'art. 2 il Centro presenta entro il mese di novembre di ciascun anno un piano previsione spese, per l'anno successivo, la cui approvazione e copertura è demandata al Comitato Esecutivo dell'EBRTS, che terrà conto del gettito garantito da ciascuna area di competenza, in ragione della trattenuta/versamento 0,40% su paga base e contingenza, previsto per il finanziamento degli Enti Bilaterali dal CCNL/Turismo (0,20 a carico della azienda e 0,20 a carico del lavoratore : costo contrattuale obbligatorio).
- Entro 30 giorni il Comitato Esecutivo deve approvare o respingere il piano spese ; in caso di mancata risposta il piano deve intendersi approvato.

Art. 4

GESTIONE

- 4.1 Il Centro di Servizio non ha autonomia economico finanziaria, rimanendo la titolarità del diritto di riscossione e gestione delle ritenute e versamenti all'Ente Bilaterale del Turismo Siciliano.
- 4.2 Il Centro di Servizio non ha dipendenti propri, ma usufruisce di personale dei propri soci e dei locali degli stessi attraverso il meccanismo della convenzione.
- 4.3 Il Centro di Servizio ha autonomia di spesa nell'ambito del piano di previsione spese di cui al precedente art. 3, conto e sottoconto di spesa, secondo il piano dei conti proprio dell'EBRTS, che provvederà ai relativi pagamenti come da preventivo approvato e giustifica di spesa vistati dalla struttura del soci convenzionato.
- 4.4 L'esercizio economico del Centro di Servizio termina al 31.12 di ogni anno, qualunque sia la data di deliberata costituzione.

Palermo 08/07/1997

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures and stamps]
Pietro Le Tani
Segretario
Pietro Le Tani
Pietro Le Tani
Pietro Le Tani